



REGOLAMENTO
per l'istituzione dell'ALBO
delle Associazioni Culturali,
Ricreative e Sportive
del Comune di Capaci

(approvato con Delibera consiliare n. 34 del 17.04.2012)



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL COMUNE DI CAPACI

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Capaci, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, pertanto l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art.1 e che non hanno scopo di lucro.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività culturali - attività ricreative- attività sociali.
- b) attività sportive.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le associazioni regolarmente costituite e registrate, operanti e aventi sede nell'ambito territoriale del Comune.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto da codice civile, per le diverse forme giuridiche, che l'associazione assume devono essere espressamente previste:

- l'assenza di scopi di lucro;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
- l'iscrizione al relativo Albo Regionale per le Associazioni operanti nel campo sociale.

ART. 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dal quale risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande copia dello statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;

Le domande di iscrizione, dovranno pervenire nei tempi previsti dal bando entro 20 giorni dalla data di scadenza, il responsabile del procedimento, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo.

Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente, con raccomandata a/r alle associazioni, le quali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto di iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del responsabile del procedimento, che esprimerà parere definitivo.

ART. 5 REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, dal 1° al 31 gennaio devono inviare al Comune:

- una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse;

Ogni variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata all'ufficio competente, entro tre mesi.

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 7 PUBBLICITA'

Il Comune cura la pubblicazione annuale presso l'Albo Pretorio, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

ART. 8
VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, salvo casi eccezionali indicati dal regolamento per la concessione dei contributi.

Art. 9
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di disdetta delle stesse. L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare del Comune.

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Istituzione dell'Albo
- Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 4 – Modalità d'iscrizione
- Art. 5 – Revisione dell'Albo
- Art. 6 - Cancellazione dall'Albo
- Art. 7 – Pubblicità
- Art. 8 – Vantaggi economici
- Art. 9 – Convenzioni con Associazioni